



☐ ORIGINALE

☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09/22

OGGETTO: CONVALIDA DELIBERA DI GIUNTA N.13/2022 E DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N.08/T/2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 21,00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	GAZZANIGA PIETRO	X	
3	BOVONE GIANLUIGI	X	
4	NIBALE GIUSEPPE	X	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
6	SALVIA GIACOMO	X	
7	COGO PAOLA	X	
8	MASINI MARIA ANGELA	X	
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	
10	PIZZO ELEONORA	X	
11	SANTORO FRANCESCO	X	
	TOTALE	11	

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N.09/2022

OGGETTO: **CONVALIDA DELIBERA DI GIUNTA N.13/2022 E DETERMINA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N.08/T/2022.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'oggetto, dal punto di vista tecnico-giuridico, il Segretario Comunale, illustrando al Consiglio riunito il provvedimento di 2° grado.

Segue ampia spiegazione del Sindaco, in merito agli atti compiuti per la chiusura del PEC n. 2,

Sull'argomento non si segnalano interventi di altri consiglieri comunali.

QUINDI,

dichiarata chiusa la discussione, il Consiglio Comunale,

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28 febbraio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante: **"ACQUISIZIONE GRATUITA E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DI STRADE O PARTE DI SEDIMI STRADALI E LORO PERTINENZE, UTILIZZATI AD USO PUBBLICO"**;

Vista la determina dell'UTC nr. 8 del 13 febbraio 2022, recante: "ACQUISIZIONE DI STRADA, PARCHEGGIO ED AREA VERDE FACENTI PARTE DEL P.L. DENOMINATO "P.E.C. 2", SEDIME STRADALE COSTITUENTE VIA DELLA RIMEMBRANZA E LORO PERTINENZE, CON ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE";

Visto l'art. 21 nonies comma 2 secondo periodo della L. 241/1990 e ss.mm.ii., che consente la convalida amministrativa di un atto adottato in via d'urgenza, sussistendo l'interesse pubblico e in un termine "ragionevole";

Richiamata in sintesi la motivazione della convalida amministrativa, come di seguito descritta (stralcio della parte narrativa della DGC n. 13/2022);

PREMESSO che la società S.P.F. Immobiliare s.r.l. di Frugarolo (AL), ora in concordato preventivo, è proprietaria di alcune aree in Comune di Frugarolo facenti parte del P.E.C. 2 che in base alla Convenzione Urbanistica stipulata in data 12.12.2003 innanzi al Notaio Lorenzo Patria di Alessandria, rep. n. 9116, raccolta n. 4186, registrata in Alessandria il 23.12.2003, al n. 1708, serie 1V, dovevano essere cedute gratuitamente al demanio Comunale per opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 51 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. individuate catastalmente con i mappali n. 660, 680 e 689 – Fg. 25;

DATO ATTO che:

- la suddetta società risulta proprietaria anche di terreni ed aree, destinate dal vigente P.R.G.C. a strade pubbliche ed in particolare Via della Rimembranza, strada di accesso al P.E.C. 2, individuata catastalmente con i mappali n. 641, 652, 672 e 693 – Fg. 25 e porzione di sedime stradale che costituisce marciapiede a terra di Via XI Febbraio in fregio al P.E.C. 2 individuato catastalmente con i mappali 639 e 640 – Fg. 25, utilizzate ad uso pubblico da oltre vent'anni;
- a seguito di richiesta da parte di questo Comune al Liquidatore Giudiziale della società S.P.F. Immobiliare s.r.l. Dott. Alessandro Massolo di Alessandria, il Giudice Delegato del Tribunale di Alessandria ha autorizzato la cessione delle aree a titolo gratuito con oneri e spese a carico del Comune di Frugarolo;
- il Responsabile del Servizio Tecnico ha evidenziato la necessità di regolarizzare la situazione giuridica e quella di fatto delle suddette aree, per poterne disporre pienamente e con certezza della proprietà, sia per una corretta gestione tecnica, che per qualsiasi lavoro ed intervento manutentivo da effettuare sulle stesse, al pari degli altri sedimi stradali aperti all'uso pubblico, già di proprietà del Comune di Frugarolo;

RITENUTO, relativamente alle caratteristiche e presupposti necessari per l'individuazione dell'interesse generale all'acquisizione di nuove aree private destinate alla viabilità, di verificare l'esistenza dei seguenti requisiti:

- funzionalità del sedime alla rete di viabilità comunale esistente, ovvero la sua individuazione nella strumentazione di pianificazione generale del Piano di Governo del Territorio;
- buono stato di fatto generale delle aree, prive di esigenze manutentive particolari;
- immediata disponibilità delle aree;
- presenza di opere di urbanizzazione primaria;

RITENUTO che occorre procedere ad ovviare all'anomalia creatasi per la mancata formalizzazione delle cessioni dei terreni già di uso pubblico, in prevalenza a sedimi stradali e pertinenze, derivate principalmente dalla stipula della Convenzione Urbanistica citata in premessa e dalla realizzazione della Via della Rimembranza;

Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato **SEZ. IV - SENTENZA 14 ottobre 2011, n.5538, a mente della quale:**

1. La convalida è figura del sistema amministrativo facente parte del più ampio fenomeno dell'autotutela, potere in virtù del quale la P.A. ha la facoltà di sanare i propri atti da vizi di legittimità, in applicazione del principio di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti. Essa consiste, in particolare in una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione rivolta ad eliminare il vizio dell'atto (originariamente) invalido, in genere per vizi formali o di procedura o per incompetenza.
2. L'ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio alla luce della novella recata dall'art. 21 *nonies* della legge n.241/90, norma che ha previsto la possibilità, in generale, di convalida dell'atto per ragioni di pubblico interesse ed entro un ragionevole lasso temporale, senza che il legislatore abbia previsto come causa preclusiva la pendenza di un giudizio.
3. Il provvedimento di convalida individua un provvedimento nuovo che si collega all'atto convalidato, al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui questo venne emanato (efficacia *ex tunc*), con il preciso scopo di operare una sanatoria dell'atto viziato nel momento storico di avvenuta instaurazione di controversia giudiziaria, senza che in ciò possa rinvenirsi una qualsiasi volontà di riesercizio di un'attività discrezionale e/o di amministrazione attiva esercitata per la prima volta.
4. Con l'istituto della convalida si vuole e si deve, sempreché ne sussistano le circostanze, procedere a conservare gli effetti dell'atto in precedenza emanato (e che rimane l'espressione del potere sostanziale); ma è del tutto naturale e fisiologico che l'opera di rimozione dei vizi originariamente posseduti dall'atto da sanarsi conduca ad una conferma di quanto in precedenza disposto, senza che a tal fine faccia velo un disposto approfondimento istruttorio.

Premesso che:

- può parlarsi di annullabilità di un atto amministrativo quando si discuta unicamente dei vizi del procedimento (violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, ex art.21 *octies*, primo comma, della legge n.241/90) che lo ha preceduto, in ciò risolvendosi la mancata corrispondenza del procedimento concreto al relativo paradigma normativo, e perciò delle modalità di esercizio del potere che fa capo all'Amministrazione e di cui questa si è avvalsa, evidenziando che il vizio non attiene all'esistenza dell'atto finale (*rectius* nullità), che rimane integro nei suoi elementi essenziali e costitutivi, ma alla validità dello stesso e dei suoi presupposti e, quindi, alla conformità alla legge del complessivo comportamento tenuto dall'Amministrazione;

- è stata esclusa l'annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento o per il suo basso contenuto di discrezionalità, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 *octies*, comma secondo, parte prima, della legge n.241/90), e che, comunque, non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex art.21 *octies*, comma secondo, parte seconda, della legge n.241/90).

- la modifica della legge n.241 del 1990, a seguito delle leggi nn.15 e 80 del 2005, ha previsto all'articolo 21 *nonies* (annullamento d'ufficio) in relazione al principio di conservazione degli atti che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 *octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

- si tratta di una norma di carattere procedimentale e non processuale, potendo trovare immediata applicazione soltanto ai procedimenti in corso e non ancora definiti (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2005, n.6023);

- se gli atti nulli non producono alcun effetto e, quindi, non possono essere sanati o conservati, mentre gli atti annullabili possono essere sanati mediante provvedimenti di convalida o conservazione quali la convalida, adottando un atto nuovo, autonomo, costitutivo, che elimina i vizi di legittimità di un atto illegittimo adottato precedentemente dalla medesima Amministrazione, sicché la sanatoria adottando l'atto o il procedimento o la fase procedimentale che è stata omessa consente di perfezionare "ex post" l'atto illegittimo (o presunto tale), peraltro da considerarsi forma di autotutela diversa dalla ratifica che consiste nell'adozione di un provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui viene eliminato il vizio d'incompetenza relativa da parte dell'organo astrattamente competente, il quale si appropria dell'atto emesso da un organo incompetente ma appartenente allo stesso ordinamento istituzionale ("l'esercizio del potere di convalida spettante all'organo competente, di cui dall'art. 6, L. 18 marzo 1968 n. 249, sana con efficacia retroattiva l'atto viziato da incompetenza relativa, ancorché quest'ultimo sia oggetto di ricorso giurisdizionale pendente, ma fino a quando non ne sia intervenuto l'annullamento", Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n.739);

- in modo specifico, secondo la giurisprudenza amministrativa, il provvedimento di sanatoria di un precedente provvedimento illegittimo deve costituire manifestazione non equivoca della volontà

dell'Amministrazione di eliminare con efficacia retroattiva (T.A.R. Sardegna, 17 gennaio 2004, n.15) la illegittimità da cui il particolare atto da sanare è inficiato, e può essere adottato in sede di autotutela anche se avverso l'atto viziato penda impugnativa: "la possibilità della convalida degli atti viziati da incompetenza, anche se impugnati (ma non ancora annullati) per tale motivo, è espressamente consentita dall'art. 6 l. 18 marzo 1968 n. 249" (T.A.R. Umbria, 3 settembre 2001, n.451, idem T.A.R. Lazio Latina, 10 settembre 2003, n.691);

- risulta, quindi acclarato che il potere di convalida può indirizzarsi solo nei confronti di un provvedimento esistente, ancorché affetto da vizi di legittimità ed esposto a giudizio di annullamento, mentre se invece fosse intervenuto un annullamento giurisdizionale dell'atto, l'Amministrazione, pur non abilitata a convalidarlo, potrebbe solo procedere alla rinnovazione dello stesso, emendandolo dai vizi riscontrati dal giudice e in stretta osservanza di quanto stabilito dalla sentenza di annullamento, (T.A.R. Lazio, sez. II, 2 ottobre 1998, n.1553);- la sanatoria consegue, quindi ad una nuova manifestazione di volontà della P.A. con la quale si dichiara l'esistenza (o presunta tale) di un vizio e lo si elimina, riaffermando l'efficacia del provvedimento: "convalida e ratifica si pongono come soluzioni alternative all'annullamento d'ufficio e come misure volte a prevenire l'annullamento giurisdizionale" (MATTARELLA, L'effetto di sanatoria, in Trattato di Diritto Amministrativo, a cura di CASSESE, Milano, 2003, Tomo I, pag.939);

- infatti, nell'ipotesi di un atto illegittimo, la P.A., anziché decidere di annullarlo in via di autotutela, può stabilire di mantenerlo in vita eliminando i vizi che lo inficiano attraverso un'ulteriore manifestazione di volontà (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 febbraio 2002, n.194), mediante l'adozione di un provvedimento di convalida (ratifica o sanatoria) avente efficacia "ex tunc" (Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n.3448), evidenziando come ora la norma dell'articolo 21 *nonies* della legge n.241/90 fa salva la possibilità di convalidare non gli atti semplicemente viziati, ma tutti i provvedimenti annullabili, cioè suscettibili di intervento in autotutela o giudiziale;

- tale orientamento trova conferma dalla più accreditata dottrina (VIRGA, Le modifiche ed integrazioni alla legge n. 241 del 1990 recentemente approvate. Osservazioni derivanti da una prima lettura, in www.LexItalia.it, 2005, n.1, quando sostiene che il secondo comma dell'articolo 21 *nonies* presenta condizioni di vero interesse, "e suscettibile di estesa applicazione... secondo cui è ammessa la convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole";

- orientamento confermato da CERULLI IRELLI, Osservazioni generali sulla legge di modifica della l. n. 241/90 – 5. puntata, in www.giustamm.it, quando ribadisce che la convalida del provvedimento annullabile è un istituto generale "previsto dal nostro ordinamento positivo come quello che, a fronte di vizi a carattere non sostanziale, può sanare una situazione di invalidità. Anche la convalida come l'annullamento, come la revoca, è provvedimento discrezionale e perciò per il suo esercizio occorre la sussistenza di ragioni di interesse pubblico. E anche per la convalida, secondo la prospettiva sopra indicata del principio della certezza del diritto, la legge prevede che essa sia adottata entro un termine ragionevole".

- a rigore tale esercizio del potere di conservazione dei valori giuridici, attraverso l'atto di convalida, era affermato dalla dottrina (SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, pag.709) quando asseriva che "la convalida (della quale l'a. 6 l. 18.3.1968, n.249 ammette l'intervento anche in pendenza di giudizio) consiste in una dichiarazione espressamente diretta a eliminare il vizio dell'atto invalido allorché ciò sia in potere della stessa autorità competente all'emanazione dell'atto... Il fenomeno può verificarsi nel caso degli atti viziati per incompetenza, per difetti formali (p.es. mancanza della motivazione), di procedura (p.es. omissione degli accertamenti preliminari necessari), o di contenuto (p.es. inserzione di una condizione illegittima)";

- l'istituto della convalida è, anzi, considerato principio di ordine generale, e quindi applicabile anche agli atti degli enti locali appartenenti a regioni a statuto autonomo, senza che occorra, ai fini della sua applicazione una espressa previsione normativa (T.A.R. Trentino - A. Adige Trento, 13 maggio 1997, n.111), previsione ora divenuta norma sostanziale con l'articolo 21 *nonies* della legge 241 del 1990 (riformata);

- elementi essenziali per la convalida dell'atto amministrativo sono, in ogni caso, la consapevolezza del vizio che inficia il provvedimento ed una dichiarazione espressamente diretta ad eliminare il vizio, non essendo sufficiente una mera presa d'atto del provvedimento viziato ma deve implicare riconsiderazione degli interessi su cui il provvedimento da convalidare aveva disposto, nonché puntuale ed analitico consenso con la ponderazione che tale provvedimento ne aveva effettuato (Consiglio di Stato, sez. IV, 9 aprile 1999, n. 597); - per la convalida devono sussistere ragioni di pubblico interesse e il decorso di un termine ragionevole, e che per definire il termine ragionevole l'articolo, comma 136, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ha stabilito ipso iure la durata massima, "non oltre tre anni" dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, ovvero fino a che perdura l'esecuzione del provvedimento illegittimo.

- ne consegue, da tutto quanto rilevato, che il provvedimento di convalida possa essere validamente adottato - in autotutela

- dall'Amministrazione in presenza di provvedimenti che presentano i caratteri individuati dal primo comma dell'articolo 21 *octies*, della legge n.241/90 bilanciando l'interesse pubblico (espressione della discrezionalità amministrativa) presente tra la scelta di annullare l'atto o conservarlo (attraverso la convalida) entro un termine ragionevole;- Il Legislatore ha ritenuto quindi che, essendo la convalida un

provvedimento discrezionale, volto a sanare un precedente atto illegittimo per impedirne l'annullamento e consolidarne in tal modo gli effetti, non vi fosse alcuna ragione per pretermettere un nuovo esercizio del potere amministrativo (anche) in relazione al principio di conservazione e non aggravamento non risultando impedimenti di carattere sostanziale (come nel caso di specie).

Tutto ciò premesso:

RICHIAMATA integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 13/2022 e la determinazione dell'UTC n. 8/2022;

RITENUTO di procedere alla convalida degli atti richiamati, per le ragioni esposte in narrativa della presente delibera e approfondite anche nei richiami dell'atto da convalidare;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267-2000 e ss.mm.ii. dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.lgs 267/2000

Con il seguente risultato della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano: Presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. zero, voti favorevoli n. 10 e voti contrari n. zero, il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

Di procedere alla convalida *ex tunc* della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 28 febbraio 2022 e della determina dell'UTC n. 08/T/2022 in data 13 febbraio 2022, meglio descritte in narrativa, disponibili anche se non materialmente allegati e altresì citate e rese disponibili con il meccanismo del rinvio *per relationem*.

Fermo il resto.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09/2022
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.)

**OGGETTO: CONVALIDA DELIBERA DI GIUNTA N.13/2022 E DETERMINA
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO N.08/T/2022**

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

=====

Frugarolo, lì 11/03/2022

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 16.03.2022 al 31.03.2022

Frugarolo, lì 16.03.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii